



# Comune di Roggiano Gravina

## Provincia di Cosenza

Via Bufaletto n° 18 - 87017 Roggiano Gravina (CS) - tf. 0984.501538, P.Iva: 00355760786

### **BANDO GENERALE DI CONCORSO**

***Per la formazione della graduatoria generale permanente aspiranti all'assegnazione in locazione semplice di alloggi di edilizia residenziale pubblica che saranno ultimati o che si renderanno disponibili nel Comune di Roggiano Gravina - Legge Regionale 25/11/1996 n. 32.***

#### ***Premessa***

Ai sensi della Legge Regionale 25 novembre 1996 n. 32, è indetto un bando di concorso per la formazione della graduatoria generale permanente degli aspiranti all'assegnazione in locazione semplice di alloggi di Edilizia Residenziale Pubblica di nuova costruzione, ovvero che comunque si rendessero disponibili, siti nel territorio del Comune di Roggiano Gravina e destinati alla generalità dei cittadini. Detta graduatoria generale permanente sarà aggiornata periodicamente secondo quanto previsto dall'art. 23 della stessa Legge Regionale. Gli alloggi di superficie complessiva non superiore a mq. 45, saranno assegnati in via prioritaria a famiglie di recente o prossima formazione e ad anziani, così come stabilito dagli artt. 8 e 18 della Legge Regionale n. 32/1996.

Gli alloggi costruiti o recuperati con l'eliminazione e superamento delle barriere architettoniche saranno assegnati in via prioritaria ai portatori di handicap, così come definiti dagli artt. 8 e 18 della stessa legge.

Gli anzidetti alloggi, nonché quelli di superficie non superiore a mq. 45 di cui al periodo precedente, qualora non dovessero essere utilizzati, in tutto o in parte per i fini previsti, saranno assegnati agli aventi diritto utilmente collocati nella graduatoria generale.

#### ***Requisiti***

I requisiti per conseguire l'assegnazione di un alloggio di edilizia residenziale pubblica, sono i seguenti (Art. 10. L.R. n. 32/1996):

- a) Cittadinanza italiana o di uno Stato aderente all'Unione Europea; il cittadino di altri Stati è ammesso soltanto se tale diritto è riconosciuto, in condizioni di reciprocità, da convenzioni o trattati internazionali e se il cittadino stesso è titolare di carta di soggiorno ovvero di permesso di soggiorno almeno biennale e sia esercitante regolare attività di lavoro subordinato od autonomo, ai sensi dell'art. 40 del D.L.gv 25 luglio 1998, n. 286, come modificato dall'art. 27, comma 1, della Legge 30 luglio 2002, n. 189;
- b) Residenza anagrafica o attività lavorativa esclusiva ovvero principale nel Comune di Roggiano Gravina, salvo che si tratti di lavoratori destinati a prestare servizio in nuovi insediamenti industriali compresi in tale ambito o di lavoratori emigrati all'estero, per i quali è ammessa la partecipazione per un solo ambito territoriale;
- c) Assenza del diritto di proprietà, usufrutto, uso o abitazione su un alloggio adeguato alle esigenze del proprio nucleo familiare. Si considera alloggio adeguato alle esigenze del nucleo familiare quello avente una superficie utile complessiva, determinata ai sensi dell'art. 13, comma 1) lettera a) Legge 392/1978, Art. 4 Legge Regionale n. 32/1996:

- non inferiore a mq. 45,00 per un nucleo familiare composto da 1 o 2 persone;
  - non inferiore a mq. 60,00 per un nucleo familiare composto da 3 persone;
  - non inferiore a mq. 75,00 per un nucleo familiare composto da 4 persone;
  - non inferiore a mq. 95,00 per un nucleo familiare composto da 5 o più persone;
- d) Assenza di precedenti assegnazioni in proprietà immediata o futura di un alloggio realizzato con contributi pubblici o di precedenti finanziamenti agevolati - in qualunque forma concessi - dallo Stato o da Enti Pubblici, sempreché l'alloggio non sia inutilizzabile o sia perito senza dar luogo al risarcimento del danno;
- e) Reddito convenzionale non superiore al limite stabilito per l'assegnazione degli alloggi contemplati dalla legge Regionale n. 32/1996 e successivamente modificato con la Legge Regionale n. 14 del 24/05/99 art. 7 comma 8.
- (Si intende per reddito convenzionale il reddito annuo complessivo imponibile del nucleo familiare relativo all'ultima dichiarazione IRPEF (Cud, Mod. 730, Unico), al lordo delle imposte ed al netto dei contributi previdenziali ed assistenziali e degli assegni familiari, comprensivo di tutti gli emolumenti, indennità pensioni, sussidi percepiti a qualsiasi titolo, anche esentasse. Il reddito annuo complessivo, calcolato con le modalità sopra richiamate, non deve superare il limite massimo di €.12.394,97, calcolato a norma dell'art. 21 Legge n. 457/1978 e art. 9 Legge Regionale n. 32/1996, come segue: il reddito convenzionale come sopra definito va ridotto di €. 516,46 per ogni componente il nucleo oltre i primi due, sino ad un massimo di €. 3.098,74; tale limite si può superare solo per i figli, anche maggiorenni, purché disoccupati o studenti fino a 26 anni);
- f) non aver ceduto, in tutto o in parte, al di fuori dei casi previsti dalla legge, l'alloggio di ERP eventualmente assegnato in precedenza in locazione semplice; non continuare ad occupare abusivamente un alloggio di ERP.

I requisiti per concorrere all'assegnazione degli alloggi debbono essere posseduti alla data di pubblicazione del presente bando, nonché al momento dell'assegnazione e debbono permanere in costanza del rapporto di locazione.

Il requisito di cui alla lettera e) deve permanere alla data di assegnazione, con riferimento al limite vigente a tale data.

I requisiti indicati nelle lettere c), d) ed f) debbono essere posseduti anche da tutti i componenti il nucleo familiare del concorrente.

Per nucleo familiare si intende la famiglia costituita dai coniugi e dai figli legittimi, legittimati, naturali, riconosciuti, adottivi e dagli affiliati, purché tutti conviventi con il richiedente, ovvero costituita da una persona sola.

Fanno, altresì, parte del nucleo familiare, purché tuttavia convivano stabilmente con il richiedente da almeno due anni alla data di pubblicazione del bando di concorso e certifichino tale situazione nelle forme di legge, il convivente more uxorio, gli ascendenti, i discendenti, i collaterali fino al 3° grado.

Possono considerarsi componenti del nucleo familiare anche persone non legate da vincoli di parentela o affinità, qualora la convivenza istituita abbia carattere di stabilità, sia finalizzata alla reciproca assistenza morale e materiale, sia stata instaurata da almeno due anni alla data di pubblicazione del bando di concorso ovvero a quella di variazione anagrafica nel caso di ampliamento del nucleo familiare e sia dichiarata in forma pubblica con atto di notorietà e certificato anagrafico sia da parte del richiedente sia da parte dei conviventi.

### ***Punteggio***

I punteggi sono attribuiti in dipendenza delle condizioni soggettive ed oggettive del concorrente e del suo nucleo familiare.

#### **A) Condizioni Soggettive**

- 1) Reddito complessivo del nucleo familiare, ai sensi dell'articolo 9 della L.R. 32/1996, non superiore all'importo di due pensioni minime I.N.P.S. e derivanti esclusivamente da lavoro dipendente, pensione e/o percepito ai seguenti titoli: trattamento di cassintegrati, indennità di mobilità, indennità di disoccupazione, sussidi assistenziali e assegno del coniuge separato o divorziato: punti 3;
- 2) Reddito complessivo del nucleo familiare, ai sensi dell'articolo 9 della Legge Regionale n° 32/1996, e derivante esclusivamente da lavoro dipendente e/o pensione inferiore al 60 per cento del limite massimo stabilito per l'assegnazione: punti 2;
- 3) Nucleo familiare composto da:
  - 3 o 4 persone: punti 2;
  - 5 o 6 persone: punti 3;
  - 7 o più persone: punti 4.
- 4) Richiedente con la qualifica di anziano: punti 2.
- 5) Famiglia di recente o prossima formazione: punti 2.  
Il punteggio è attribuibile - a condizione che nessuno dei due componenti la coppia abbia superato il 35<sup>o</sup> anno di età - soltanto quando i soggetti richiedenti dimostrino di non disporre di alcuna sistemazione abitativa adeguata.
- 6) Presenza di portatori di handicap nel nucleo familiare certificata dalla competente autorità sanitaria:
  - per un portatore di handicap: punti 3
  - per due o più portatori di handicap: punti 5
- 7) Nuclei familiari di emigrati o profughi che rientrino in Italia per stabilirvi la loro residenza: punti 2.
- 8) Nuclei familiari di immigrati in regola con le attuali normative nazionali in vigore in tema di emigrazione: punti 2.

#### **B) Condizioni Oggettive**

- 1) Abitazione in alloggio:
  - improprio, da almeno due anni dalla data di pubblicazione del bando: punti 4;
  - procurato a titolo precario dalla pubblica assistenza: punti 3;
  - antigienico, da almeno un anno dalla data di pubblicazione del bando e da certificarsi a cura dell'autorità competente: punti 2;
- 2) Coabitazione in uno stesso alloggio da almeno due anni dalla data di pubblicazione del bando, con altro o più nuclei familiari non legati da vincoli di parentela o affinità, ciascuno composto di almeno due unità: punti 2;
- 3) abitazione in alloggio sovraffollato, da almeno un anno dalla data di pubblicazione del bando con:
  - due persone a vano utile: punti 2;
  - tre persone a vano utile: punti 3;
  - quattro o più persone a vano utile: punti 4;
- 4) Abitazione in un alloggio da rilasciarsi in seguito a provvedimento esecutivo di sfratto non intimato per inadempienza contrattuale, a verbale esecutivo di conciliazione giudiziaria, ad ordinanza di sgombero, nonché a collocamento a riposo di lavoratori dipendenti fruanti di un alloggio di servizio: punti 4.

Non sono cumulabili tra loro i punteggi di cui alla precedente lettera b) punto 1; non sono altresì cumulabili i punteggi di cui ai punti 2 e 3 della medesima lettera b).

La condizione del biennio per l'attribuzione del punteggio relativo all'abitazione in alloggio improprio, di cui alla precedente lettera b), punto 1), non è richiesta quando la sistemazione precaria derivi da abbandono di alloggio a seguito di calamità o di imminente pericolo riconosciuto dall'autorità competente o da provvedimento esecutivo di sfratto. Il punteggio relativo all'abitazione in alloggio improprio o ant igienico non viene riconosciuto quando la relativa condizione è stata accertata a favore di altro richiedente in occasione di precedente bando.

### ***C) Condizioni Aggiuntive Regionali***

Richiedenti che da almeno un anno alla data del bando prestino la loro attività lavorativa esclusiva o principale in Comune diverso da quello nel quale abitano, distante oltre trenta chilometri (secondo il percorso stradale più ridotto): punti 2.

### ***Canone Di Locazione***

Il canone di locazione sarà stabilito ai sensi del titolo III della Legge Regionale n. 32/1996 e successive modificazioni.

### ***Presentazione Delle Domande***

La domanda per l'assegnazione degli alloggi deve essere redatta obbligatoriamente sull'apposito modulo fornito gratuitamente, che potrà essere ritirato presso la Sede Municipale (via Bufaletto, 18, nei seguenti giorni: lunedì e mercoledì dalle ore 15:30 alle ore 17:30, martedì e giovedì dalle ore 9:00 alle ore 12:00) o prelevato dal sito internet del Comune:

[www.comune.roggianogravina.cs.it](http://www.comune.roggianogravina.cs.it).

Nel predetto modulo è contenuto un dettagliato questionario cui ciascun concorrente, per le parti che lo interessano, è invitato a rispondere con la massima esattezza.

I richiedenti devono far pervenire la domanda entro il termine di **60 giorni** dalla data di pubblicazione del bando, a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento, al seguente indirizzo "**Comune di Roggiano Gravina – via Bufaletto, 18 - 887017 Roggiano Gravina**", ovvero presentandola a mano all'Ufficio Protocollo del Comune di Roggiano Gravina, con allegati eventuali documenti, sottoscritta in forma di dichiarazione ai sensi del D.P.R. n. 445/2000.

Per i lavoratori emigrati all'estero, il termine per la presentazione delle domande è prorogato di 30 giorni per i residenti nell'area europea e di 60 giorni per i residenti nei paesi extraeuropei.

Le domande trasmesse a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento, nei termini di cui sopra, saranno accettate se pervenute al protocollo dell'Ente entro e non oltre 10 giorni dalla scadenza del presente bando a condizione che siano state spedite entro i termini di scadenza.

Le domande pervenute dopo le scadenze sopra indicate verranno escluse dal concorso.

### ***Documentazione da allegare alla domanda in caso di appartenenza a particolari categorie speciali***

I documenti, in carta semplice, di data recente e comunque non superiore a tre mesi dalla data del bando, sono i seguenti:

- I nuclei familiari di recente formazione o di prossima formazione che intendono concorrere all'assegnazione degli alloggi con superficie non superiore a mq. 45,00 (di cui beneficiano anche gli anziani art. 21 L.R. 32/1996), dovranno presentare, rispettivamente, certificato di matrimonio o certificato di effettuazione delle pubblicazioni di matrimonio.
- I nuclei familiari con presenza di portatori di handicap, che intendono concorrere all'assegnazione di alloggi costruiti o recuperati con eliminazione delle barriere architettoniche, dovranno presentare certificato delle ridotte o impedito capacità motorie Art. 3 legge 05/02/1992 n. 104 (come previsto dal punto b) dell'art. 8 della L.R. 32/1996).

